

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001, dipendente a tempo indeterminato Signora (ACH) con profilo professionale di CPS Infermiere. Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale.

DISTRETTO S. S. N. 2 – FASANO – OSTUNI - CISTERNINO

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Fasano Dott. Giuseppe Pace, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1942 del 27/07/2023, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Amministrativo Dott. ssa Angela Laporta,

PREMESSO

- che con domanda del 16.03.2026, acquisita al protocollo di questo Distretto in data 16/03/2026 al n. 0031717, la dipendente a tempo indeterminato (**Signora ACH**), in servizio presso il Distretto SS n. 2 di Fasano, ha chiesto un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001, **dal 01.04.2026 al 31.08.2026**, per assistenza al marito Sig. **O.C.**.

VISTO l'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 26/03/2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità che al comma 5 testualmente dispone:

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, in mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. “Omissis. ”

5-ter Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 45.427,53 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutatosi annualmente, a decorrere dall'anno 2012, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore

di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. I periodi di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art.4, comma2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTA la documentazione presentata, dalla quale emerge lo stato di handicap grave del Sig. **O.C.**, marito della dipendente **Signora ACH**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

ACCERTATO lo stato di servizio della dipendente e rilevato che dalla data di assunzione ad oggi la stessa ha già usufruito di detto congedo straordinario retribuito per il seguente periodo:

- dal 22.09.2025 al 31.03.2026 (191 giorni) **DT 3221 del 19.09.2025.**

RILEVATO in ordine al trattamento economico-contributivo quanto segue:

Trattamento economico

- durante il periodo di congedo, la richiedente ha il diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo. In tale retribuzione devono essere conteggiati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla 13^a mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);
- l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'**anno 2026**, **Circolare Inps n. 6 del 30.01.2026**: "importo annuo complessivo = € **57.837,00**; importo massimale giornaliero = € 158,45 x 365 (57.837,00)";

Trattamento previdenziale e pensionistico

- l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;
- in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/04/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri

conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c. 4, D. Lgs.vo n. 151/2001);

- pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria a sulla retribuzione (indennità) erogata e devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/01/2002, n. 2 e Informativa 21/07/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita;
- il periodo di congedo straordinario, invece non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP Informativa 21/07/2003, n. 30; Circ. 12/05/2004, n. 31).

CONSIDERATO altresì che:

- il congedo in parola non fa maturare le ferie, dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso D. Lgs.vo (circolare INPDAP n. 30 del 21/07/2003);
- durante il periodo di congedo la dipendente (**Signora ACH**) non può usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/1992;
- nel caso in cui il congedo è fruito in modo frazionato, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, occorre l'effettiva ripresa del lavoro fra un periodo richiesto e l'altro, intendendo per tale anche il godimento di un periodo di ferie (INPS, Circolare 15/03/82001, n. 64; INPDAP, Circolare 12/05/2004, n. 31);
- l'articolo 4 della L. n. 53 del 2000, stabilisce che durante tale periodo la dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa.

RITENUTO conclusivamente:

- che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per concedere il congedo retribuito ex comma 5, art. 42, T.U. sulla maternità;
- che la retribuzione mensile rapportata ad anno risulta inferiore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica (**€ 57.837,00**);
- di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile e ciò anche in relazione al trattamento previdenziale, per cui non opera alcuna contribuzione figurativa.

EVIDENZIATO che *“nell’ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all’interno di esso....salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa in servizio...”* (Circolare Inps n. 28 del 28/02/2012 punto 1.3. Lettera c) – Modalità di computo e condizioni di fruibilità).

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di accogliere la domanda del 16.03.2026, acquisita al protocollo di questo Distretto in data 16/03/2026 al n. 0031717, con la quale la dipendente a tempo indeterminato (**Signora ACH**), in servizio presso il Distretto SS n. 2 di Fasano, ha chiesto un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001, dal

01.04.2026 al 31.08.2026, per assistenza al marito Sig. **O.C.**.

2. di concedere a decorrere **dal 01.04.2026 al 31.08.2026**, un periodo di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001;
3. di corrispondere per il predetto periodo, il normale trattamento economico mensile, in considerazione che come specificato in narrativa, risulta inferiore all'ammontare massimo dell'indennità economica;
4. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente e non per il TFR/IPS;
5. di precisare che il congedo ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tale periodo esse non maturano e che durante il congedo la dipendente non può svolgere attività lavorativa;
6. di stabilire che la presente determinazione costituisce atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
8. - all'interessata;
- all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie;
- all'Area Gestione del Personale;
- all'ufficio stipendi.

Il Collaboratore amministrativo Dott. ssa Angela Laporta

Il Direttore del Distretto SS n. 2 Dott. Giuseppe Pace

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.